

QUESITI RICEVUTI

N: 1

Email: data martedì 6 febbraio 2007 11.57
pervenuta da: francesca.vergura@area-progetti.it
a: palmieri@comune.stresa.vb.it

TESTO:

Salve,

le scrivo in merito al Bando relativo al Recupero di "Villa Palazzola", innanzitutto mi scuso se le scrivo a questo indirizzo e-mail, ma in seguito all'invio di più messaggi all'indirizzo indicato sul bando il comune mi ha gentilmente fornito quest'ulteriore indirizzo perché tutte le mail inviate tornavano indietro; con riferimento al bando desidererei sapere se è obbligatorio effettuare un sopralluogo in quanto nella dichiarazione dell'Allegato I alla lettera h) è precisato " *dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione delle prestazioni*", se la risposta è sì, fino a quando è possibile effettuarlo e con quali modalità?

Grazie per la disponibilità

arch. Francesca Vergura

area_progetti

c.so novara 99 - 10154 torino

tel 011.2386221

fax 011.2359391

www.area-progetti.it

N. 2

Email: data venerdì 7 febbraio 2007 10.40

pervenuta da: bdstudio@alice.it

a: palmieri@comune.stresa.vb.it

TESTO:

Il punto h del disciplinare di gara (allegato b) richiede la presentazione di una dichiarazione "di essersi recato sul luogo di esecuzione delle prestazioni": si chiede pertanto se il sopralluogo alla Villa e al parco siano vincolanti per la partecipazione alla gara e in tal caso le date nelle quali può essere effettuato.

Si segnala anche l'indirizzo di posta elettronica indicato nel bando di gara, nella scheda di intervento e nel disciplinare non funziona.

Cordiali saluti

Andrea Donadello

Architetto Andrea Piero Donadello

Via E. Forlanini, 42 35136 - Padova -

tel/fax 049/8713928 cell 335/7041794

e-mail: bdstudio@alice.it

N. 3

Email: data venerdì 9 febbraio 2007 8.58

pervenuta da: giovanni@simonis.it

a: palmieri@comune.stresa.vb.it

TESTO:

Al Segretario Generale del Comune di Stresa

bando@fondazionepalazzola.it

OGGETTO: CHIARIMENTI relativi all'affidamento di incarico per servizi attinenti all'architettura e ingegneria per il recupero del complesso immobiliare 'Villa La Palazzola'

1. I requisiti di cui al punto g) del bando, cioè *l'importo di due lavori Id deve essere minimo il 0,60 dell'importo Id dell'opera*, vale per solo UN COMPONENTE per classe e categoria, quindi si possono avere nel raggruppamento anche componenti che non soddisfano tale requisito?
2. Un parcheggio seminterrato o interrato, *opera pubblica in area soggetta a vincolo ambientale*, in quanto edificio di *rilevante importanza tecnica ed architettonica* e che ha come obiettivo il ripristino dell'area, dovrebbe appartenere alla classe e categoria Id. E' ritenuta corretta questa classificazione anche se la TARIFFA PROFESSIONALE non ne parla in modo esplicito?
3. La legge sul trattamento dei dati obbliga a tutelare i committenti privati omettendone il nome, salvo consenso esplicito. Quando i committenti privati sono decine è possibile la redazione del curriculum riservandosi di allegare il consenso solo in caso di assegnazione dell'incarico e relativa richiesta da parte della commissione?
4. L'*architetto* esperto in parcheggi è escluso? Se non è escluso, l'*architetto* esperto in parcheggi ha minor valore dell'*ingegnere* esperto in parcheggi?
5. I *periti* esperti in impianti sono esclusi? Se non sono esclusi, i *periti* esperti in impianti hanno minor valore degli *ingegneri* esperti in impianti?
6. Un paesaggista, *laureato in architettura*, che ha scritto libri (tra cui: "Ecologia del paesaggio, manuale per gestire e pianificare l'ambiente"; "Giardini delle ville della provincia di Monza"; "Parco della villa Reale di Monza"), *laureato anche in scienze naturali*, e docente alla facoltà di Scienze Naturali, è escluso? Se non è escluso ha minor valore di un *agronomo*?
7. La Merloni recita : - fatturato di cui all'[articolo 66](#), comma 1, lettera a), posseduto dal candidato; - numero di servizi di cui all'[articolo 66](#), comma 1, lettera b), svolti dal candidato; - numero di servizi di cui all'[articolo 66](#), comma 1, lettera c), svolti dal candidato; - numero medio annuo del personale tecnico di cui all'[articolo 66](#), comma 1, lettera c) dipendente del candidato. Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel candidato almeno un

professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all'[articolo 65](#), comma 5, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di cinque anni. Il punteggio di ogni candidato è ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi. Ai fini di tale calcolo è attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti nel bando di gara e punteggio dieci ai valori pari o superiori a quattro volte quelli minimi. *Nel bando della Palazzola è prevista l'applicazione di punteggio dieci ai valori pari o superiori a quattro volte quelli minimi?*

Grazie.

N. 4

Email: data martedì 12 febbraio 2007 13.30

pervenuta da: deluca@raconsulting.it

a: p

palmieri@comune.stresa.vb.it

TESTO:

Gentile dott. Palmieri,

Con la presente le inoltro cortese richiesta di poter effettuare il sopralluogo presso il complesso immobiliare "Villa Palazzola". Per organizzazioni di studio, le chiedo se fosse possibile venire giovedì prossimo (22/2) inizio mattinata.

Si ringrazia per l'attenzione e si inviano cordiali saluti.

A. De Luca

Responsabile U. G. RA Consulting srl Napoli

N. 5

Email: data martedì 13 febbraio 2007 10.43

pervenuta da: deluca@raconsulting.it <deluca@raconsulting.it>

a: palmieri@comune.stresa.vb.it

TESTO:

Gentile dottor Palmieri,

in seguito all'e-mail inviata ieri, le sono grata se potesse, causa impegni improvvisi sopraggiunti, consentirci di effettuare il sopralluogo il giorno 23 p.v. e non il giorno 22. In attesa di un vs cortese riscontro, ringrazio ancora per l'attenzione e invio cordiali saluti

A. De Luca

N. 6

Email: data venerdì 16 febbraio 2007 11.22
pervenuta da: Libidarch <libidarch@libidarch.it>
a: palmieri@comune.stresa.vb.it
TESTO

Torino, 6 FEBBRAIO 2007

Spett.le
FONDAZIONE VILLA
PALAZZOLA
c.a. Sig. Tiziano Iacchini
e-mail:
tizianoiacchini@tiscali.it

Oggetto: *Avviso di gara per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria – Recupero del complesso immobiliare "Villa la Palazzola".*
Richiesta di chiarimenti.

- 1) A pag. 4 del Disciplinare di Gara al punto c) "curriculum" si richiede il curriculum di ciascun professionista predisposto in conformità agli allegati G e H riferito agli ultimi dieci anni antecedente la pubblicazione del bando. Chiediamo cortesemente se tale curriculum debba contenere tutti i lavori dei dieci anni o solo quelli affini per classi e categorie ai lavori oggetto del bando.
- 2) Chiediamo un chiarimento in merito alla presenza del Tecnico competente in Acustica Ambientale, ovvero se tale figura, inserita all'interno del raggruppamento in qualità di mandante, concorra al raggiungimento dei requisiti (fatturato, numero medio dei dipendenti) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara.

Si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali saluti.

arch. Edoardo Ceretto

Edoardo Ceretto / Andrea Mascardi / Walter Mazzella
Libidarch Architetti Associati
Via Claudio Berthollet, 42
10125, TORINO
tel. 0116509959
fax. 0116504697
sito internet:
<http://www.libidarch.it>

N. 7

Email: data lunedì 19 febbraio 2007 15.50

pervenuta da: stefaniapiantella <stefaniapiantella@libero.it> a:
palmieri@comune.stresa.vb.it

TESTO:

Spett.le
FONDAZIONE VILLA
PALAZZOLA
Dott. Ugo Palmieri
c.a.

Oggetto: *Richiesta di chiarimenti "Avviso di gara per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria – Recupero del complesso immobiliare "Villa la Palazzola".*

I requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara relativi all'art. 66, comma 1 lettera b) (DPR 554/99) non devono essere inferiori a **3 volte** gli importi delle singole classi e categorie come da allegato A.

Chiedo cortesemente se tale requisito sia fondamentale e rappresenti elemento di esclusione se non rispettato poiché, in modo apparentemente discordante, la dichiarazione di cui al punto q) dell'allegato I riporta gli importi a base di gara e non già triplicati come prescritto dal bando di gara;

I requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara relativi all'art. 66, comma 1 lettera c) (DPR 554/99) non devono essere inferiori a **0,60 volte** gli importi delle singole classi e categorie come da allegato A.

Chiedo cortesemente se tale requisito sia fondamentale e rappresenti elemento di esclusione se non rispettato poiché, in modo apparentemente discordante, la dichiarazione di cui al punto r) dell'allegato I riporta gli importi a base di gara e non già parzializzati come prescritto dal bando di gara;

La relazione di cui al punto "b" dell'offerta tecnica richiesta nel disciplinare di gara, può contenere schizzi, disegni, rendering, ecc. all'interno dei 30 fogli prescritti?

Il bando di gara al punto 13 lettera n) prescrive che in caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di cui alle lettere e), f), h) dovranno essere posseduti dal capogruppo in misura non superiore al 60%.

E' quindi da intendersi che il soggetto individuato come capogruppo possa essere tale anche se in possesso dei suddetti requisiti solamente nella misura, per es., dell'1%?

Ringraziandovi per la disponibilità, porgo distinti saluti.

Torino, 19 FEBBRAIO 2007
arch. Stefania Piantella

N. 8

Email: data Monday, February 19, 2007 5:11 PM
pervenuta da: Arch. Davide Spreafico spreafico.davide@libero.it
a: bando@fondazionepalazzola.it

TESTO:

Con la presente vi sottopongo il seguente quesito:
Il bando di gara al punto 13 indica, in caso di raggruppamento temporaneo il capogruppo non debba possedere i requisiti di cui alle lettere e) f) h) in misura superiore al 60%; è prescritta invece una soglia percentuale minima da rispettare?
Cordiali saluti

N. 9

Email: data 28 Febbrao 2007 17:20 PM
pervenuta da: studiomascazzini@libero.it
a: tizianoiacchini@tiscali.it

TESTO:

E' possibile per ogni componente del raggruppamento allegare un proprio curriculum contenente anche immagini e grafici al fine di meglio rappresentare il grado del proprio lavoro?
In caso affermativo quante pagine singolarmente e complessivamente sarà possibile inviare?
Con i migliori saluti
Studio Roberto Mascazzini Architetto
Via Puccini, 1
Tel 0331/800645 fax 0331/800645
20010 Buscate (MI)

N. 10

Email: data 27 Febbraio 2007 18:00 PM
pervenuta da: stefaniapiantella <stefaniapiantella@libero.it>
a: palmieri@comune.stresa.vb.it

TESTO:

Spett.le
FONDAZIONE VILLA
PALAZZOLA
c.a. Dott. Ugo Palmieri

Oggetto: **Richiesta di chiarimenti** "Avviso di gara per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria – Recupero del complesso immobiliare "Villa la Palazzola".

- 3) Nel Capitolato d'onori all'art. 4 punto 8 si precisa che l'affidatario, oltre alla figura di capo progetto dovrà individuare nominativamente,

già in sede di gara, i seguenti professionisti con la specifica dei relativi curriculum:

e) da min. n. 1 agronomo esperto in progettazione del verde;

Vi chiederei se tale figura, così come il geologo e la restauratrice (la cui presenza è richiesta alla pag. 3 dell'*allegato A-scheda di intervento*), concorrano al raggiungimento del fatturato di cui alla lettera p) dell'*allegato I*; inoltre i loro curriculum in che forma vanno presentati? Su schede G e H come parrebbe essere richiesto al punto c) pag. 4 del disciplinare di gara (ma non per tutti i professionisti è possibile predisporre tali documenti) oppure in modo descrittivo come trasparirebbe nel capitolato d'oneri all'art. sopra riportato?

Ringraziandovi per la disponibilità, porgo distinti saluti.

Torino, 27 FEBBRAIO 2007

arch. Stefania Piantella

RISPOSTE AI QUESITI

Riferimento quesiti n. 1 - 2

L'Allegato I alla lettera h) stabilisce: ... " *dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione delle prestazioni* ".

Trattandosi di dichiarazione di responsabilità è ovvio che occorre recarsi sul luogo.

E' possibile prendere contatti con il Sig. Tiziano Iachini, che è un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, al seguente numero telefonico: 333 – 2673647.

Il sopralluogo si può effettuare in qualsiasi giorno ovviamente precedente la data di scadenza per presentare l'offerta.

Riferimento quesito n. 3

La progettazione definitiva ed esecutiva ecc... relativa alla costruzione del parcheggio interrato rientra fra "Le *prestazioni opzionali*" esplicitate nel bando e si ritiene corretta la previsione della tariffa professionale nella categoria 1 a.

In merito alla legge sulla privacy si possono omettere i dati identificativi del committente se non si possiede l'autorizzazione tenendo conto che il disciplinare stabilisce la verifica del possesso della veridicità dei requisiti dichiarati in capo agli offerenti e all'aggiudicatario .

In riferimento ai punti 4, 5 e 6 del quesito si rimanda a quanto esplicitato nella risposta ai quesiti n. 6 e 10.

Per quanto riguarda il punto 7 si rimanda a quanto dispone il disciplinare di gara al punto **2. Procedura di aggiudicazione.**

Riferimento quesiti n. 6 - 10

Il curriculum può fare riferimento sia ai lavori analoghi e/o affini per classi e categorie a quelli oggetto del bando sia a lavori diversi da quelli oggetto del bando.

Per quel che riguarda la seconda parte del quesito e cioè se il Tecnico competente in Acustica Ambientale inserito all'interno del raggruppamento in qualità di mandante, concorra al raggiungimento dei requisiti (fatturato, numero medio dei dipendenti) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, si rinvia a quanto dispone l'art. 4 all'oggetto "RIFERIMENTI VINCOLANTI" del capitolato d'oneri nonché all'art. 13 lettere e), f), g), h) del bando di gara.

Infine in merito al possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 lettere e), f), g), h) del bando di gara e dall'art. 66 del D. P. R. n. 554/1999 si

rimanda, trattandosi di argomento di carattere generale alla nota riportata alla fine delle risposte ai quesiti.

Riferimento quesiti n. 3 - 7

I requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara relativi all'art. 66, comma 1 lettere b) – c) del D.P.R. n. 554/99 sono obbligatori e non derogabili.

La relazione di cui al punto “b” dell’offerta tecnica del disciplinare di gara, non può contenere schizzi, disegni, rendering, ecc. all’interno dei 30 fogli prescritti, in quanto superflui essendo prevista nella lettera a) la documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti.

Il bando, in riferimento al comma 4 dell’art. 65 del D.P.R. n. 554/99, ha stabilito al punto 13 lettera n) che in caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di cui alle lettere e), f), h) dovranno essere posseduti dal capogruppo in misura non superiore al 60%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti ai quali non possono essere richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi.

Riferimento quesiti n. 9 - 10

Il disciplinare nella parte riguardante la busta **“B – Offerta tecnica”** lettera c) **“curriculum”** stabilisce che lo stesso deve essere predisposto in conformità agli allegati G ed H del D.P.R. n. 554/1999. Pertanto non si ritiene, ai fini della speditezza della procedura concorsuale, ammissibile la richiesta.

PRECISAZIONE

E’ opportuno precisare che sarà la Commissione Giudicatrice che verificherà il rispetto dei requisiti prescritti dal bando che costituisce legge speciale.

NOTA DI CARATTERE GENERALE in merito al possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 lettere e), f), g), h) del bando di gara e dall'art. 66 del D. P. R. n. 554/1999.

Si riportano le deliberazioni dell'Autorità Vigilanza Lavori Pubblici qui di seguito esplicitate.

AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI - Deliberazione n. 74 (23005/2006) del 10/10/2006 - Articoli 17 - 20 - Codici 17.3.3 - 20.1

Il combinato disposto degli artt. 50 e 66 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., relativamente al "fatturato globale per servizi di cui all'art. 50", per il quale è richiesto, ai fini della partecipazione alla gara per l'affidamento dell'incarico, "un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta" non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi (svolti negli ultimi 5 esercizi antecedenti il bando di gara) specificamente posti a base d'asta, ovvero nel caso in argomento di sola direzione dei lavori.

Al riguardo si rileva, innanzitutto, che il riferimento dell'art. 66, comma 1, lett. a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50 (attinenti all'architettura e all'ingegneria) costituisce un elemento testuale che reca con sé un'inferenza univoca ai fini della determinazione della ratio sottesa alla norma: l'espressione "fatturato globale", stando ad un'interpretazione letterale, non può che essere riferita alla totalità dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria espletati in precedenza. Il legislatore richiede il possesso di un fatturato da 3 a 6 volte l'importo del corrispettivo a base d'asta, in quanto considera tale possesso elemento di affidabilità di un concorrente, che in tal modo dimostra di avere svolto adeguata attività nel campo dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura. Il riferimento è generico in quanto il legislatore non ha inteso individuare un criterio di valutazione del concorrente circa la sua minore o maggiore capacità allo svolgimento del servizio appaltato, valutazione che, infatti, attiene ad un momento successivo e distinto da quello di fissazione dei requisiti di partecipazione alla gara; tanto più se si considera che le successive lettere b) e c) dello stesso articolo contengono specificazioni ulteriori con il riferimento all'importo dei lavori relativo alle classifiche ed alle categorie dei singoli lavori cui si riferiscono i servizi appaltati.

Altra ragione per cui si propende per un'interpretazione letterale rispetto a quella restrittiva che porta a considerare solo i servizi aventi identica natura di quello posto in gara, ai fini della determinazione del fatturato globale, deriva dall'esigenza di uniformità interpretativa delle norme in materia di affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura. In questa materia, infatti, il legislatore (v. art. 17 legge 109/94), in considerazione del carattere essenzialmente omogeneo di tali servizi (progettazione e altri servizi tecnici connessi alla

progettazione, nonché attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione), ogniqualvolta ha dettato la disciplina di riferimento lo ha fatto in maniera unitaria, riferendosi ai servizi in modo onnicomprensivo.

Tenuto, peraltro, conto del fatto che l'art. 66 del citato D.P.R. n. 554/1999 si riferisce ad importi pari o superiori alla soglia comunitaria (200.000 DSP), risulterebbe eccessivamente restrittiva, alla luce del principio di libera concorrenza e di massimizzazione del numero delle offerte nella singola gara, un'interpretazione che richiedesse un fatturato globale tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta riferito solo al singolo servizio appaltato (per l'affidamento di incarico di direzione lavori di importo pari a euro 200.000 il concorrente dovrebbe possedere nel quinquennio antecedente un fatturato globale per sola direzione lavori tra 600.000 e 1.200.000 euro).

Se è pur vero che l'interpretazione letterale della norma, così come sopra propugnata, potrebbe condurre all'eventualità che il concorrente, pur in possesso di un fatturato globale adeguato, raggiunga questo con servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura in cui non sia ricompresa affatto la specifica prestazione posta a base di gara, tuttavia è da considerare che l'art. 66 citato individua solo i requisiti di partecipazione alla gara, e, specificamente, il comma 1, lett. a), meramente i requisiti di capacità economico-finanziaria, ma non anche i criteri di valutazione dell'attitudine del concorrente all'espletamento di un certo tipo di servizi, valutazione che è rimessa a successivo esame della stazione appaltante.

Deliberazione n. 94 (R/396/2004) del 19/05/2004 - Articolo 17 - Codice 17.3.3

L'articolo 66, comma 1 e seguenti, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. stabilisce in maniera indubitabile i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti devono possedere per partecipare a gare d'appalto per l'affidamento di servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP. In particolare il regolamento, al passo citato, prevede espressamente che la stazione appaltante, nel determinare i requisiti di capacità tecnica che devono essere posseduti dai partecipanti alla gara, debba riferirsi agli importi dei lavori per i quali questi hanno svolto i relativi servizi di progettazione. La ratio di tale norma è evidentemente ascrivibile alla volontà del legislatore di parametrare le certificazioni presentate dai concorrenti ad elementi certi, quali l'importo dei lavori cui le progettazioni rese si riferiscono. L'entità degli onorari corrisposti per i medesimi servizi di progettazione può risultare, difatti, variabile, anche in maniera significativa, in ragione delle differenti modalità di calcolo seguite dal soggetto committente (differenze apprezzabili possono

verificarsi per esempio in relazione alla stessa natura, pubblica o privata, della committenza). Alla stregua di ciò, alcuna deroga è ipotizzabile nell'applicazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo, stante l'impossibilità, diversamente operando, di poter pienamente garantire la par condicio tra i partecipanti alla stessa procedura selettiva. Ne consegue la non conformità alla normativa vigente dell'operato dell'amministrazione che ha ritenuto di non tener conto dell'interpretazione letterale della citata disposizione.

(massima estratta da: nota prot. n. 12153/04/Segr. del 23 marzo 2004, deliberata nella seduta del Consiglio dell'Autorità del 17 marzo 2004).

Nota dell'ufficio affari giuridici n. 12153 del 24/03/2004 - Articolo 17 - Codice 17.3.2

La disposizione, di cui all'art. 51, comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, secondo la quale i raggruppamenti temporanei costituiti da liberi professionisti singoli o associati, da società di ingegneria o da società di professionisti, devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione (c.d. giovane professionista) riguarda solo l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e non si applica anche al concorso di progettazione. Qualora, tuttavia, il concorso di progettazione sia inserito in un procedimento di appalto che comprende anche e successivamente un servizio attinente all'architettura e all'ingegneria, i concorrenti, potendo essere aggiudicatari anche del successivo appalto, devono possedere i necessari requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi, compreso, per i raggruppamenti previsti dal citato articolo 17, comma 1, lettera g), il giovane professionista abilitato da meno di cinque anni.